



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 33 DEL 13 gennaio 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Ladisa SpA – Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni, insegnanti, personale delle scuole dell'infanzia e primarie di pertinenza del Comune di Avellino – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 2.016.200,00 – S.A.: Comune di Avellino

PREC 70/15/S

Servizio di refezione scolastica - Requisiti di partecipazione – Disponibilità di un centro cottura di emergenza

E' legittima la clausola della *lex specialis* con la quale è richiesta ai concorrenti la disponibilità di un centro cottura di emergenza posto a una distanza predeterminata, ove costituisca requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla procedura di gara.

Artt. 20, 27 e 42, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n 16972 del 16.02.2015, presentata dalla società Ladisa S.p.A. nell'ambito della procedura di appalto in oggetto, con la quale è contestata la legittimità dell'art. 13, comma g) del disciplinare di gara nella parte in cui richiede, tra i requisiti di partecipazione, la «disponibilità per l'intera durata dell'appalto, di un centro per la preparazione dei pasti, da utilizzare in caso di emergenza, ubicato entro un raggio massimo di km 12 (dodici) dal centro della città di Avellino»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 2 aprile 2015;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che, in sede di chiarimenti resi con nota del 16.01.2015, il Comune di Avellino indicava che i concorrenti potevano dimostrare la disponibilità, per la durata dell'appalto, di un centro cottura di emergenza anche con una lettera d'intenti tra il proprietario del centro di cottura (o di chi ne ha la piena disponibilità per legge) e la ditta partecipante alla gara, sottoscritta da entrambi, con l'impegno a sottoscrivere un contratto per l'ipotesi di aggiudicazione dell'appalto;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO, inoltre, che nella memoria prodotta in fase istruttoria il Comune di Avellino ha qualificato il requisito in contestazione come “requisito di esecuzione” del contratto;

CONSIDERATO che l’Autorità, in merito alla capacità lesiva di previsioni come quella in contestazione, si è pronunciata riconoscendo la conformità all’ordinamento dell’obbligo di dimostrare la disponibilità di un centro di cottura entro un dato perimetro territoriale, ove la condizione sia richiesta come requisito di esecuzione del contratto e non come requisito di partecipazione alla procedura di gara (si vedano, tra gli altri: ANAC, pareri n. 85 del 12.11.2014 e n. 34 del 2.09.2014, n. 34; AVCP, pareri n. 41 del 26.02.2014, n. 18 del 20.02.2013, n. 103 del 27.06.2012; AVCP, deliberazione n. 47 del 4.05.2011).

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO, in particolare, che con deliberazione n. 22 dell’8.05.2013 l’Autorità di vigilanza ha chiarito che «il requisito medesimo deve sempre essere previsto solo nella forma di “impegno” per l’aggiudicatario, affinché risulti in linea con i principi di libera concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di parità di trattamento»;

CONSIDERATA infondata l’istanza alla luce dei chiarimenti resi dal Comune di Avellino e dei principi espressi nei precedenti sopra richiamati;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia legittima la clausola della *lex specialis* con la quale è richiesta ai concorrenti la disponibilità di un centro cottura di emergenza posto a una distanza predeterminata, ove abbia natura di requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla procedura di gara.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2016

Il Segretario Maria Esposito